



MARCELLO FOCOSI

Repertorio n. 15652

Raccolta n. 7708

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre, del mese di maggio,

**(23 maggio 2022)**

in Firenze, nel mio studio, alle ore diciassette e trenta.

Avanti a me dottor Marcello Focosi, Notaio in Firenze, con studio in viale del Poggio Imperiale n. 32, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:

- Avv. Sigfrido FENYES, nato a Firenze il 30 maggio 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata **"Accademia B. Cristofori Amici del Fortepiano"**, con sede in Firenze, via di Camaldoli n. 7/r, codice fiscale 94027940488, partita iva 04664230481, iscritta al R.E.A. del Registro delle Imprese di Firenze al n. FI-637931, Associazione fondata nel 1989.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, premette che è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione del Revisore;
- 3) Approvazione bilancio consuntivo e preventivo;
- 4) Modifiche statutarie per adeguamenti normativi;
- 5) Varie ed eventuali.

E mi invita a redigere il verbale relativo al quarto punto all'ordine del giorno, per cui io Notaio, aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, per indicazione unanime dei presenti, il comparente, il quale constatata la presenza, in proprio o per delega, di n. 12 (dodici) soci dei 19 (diciannove) costituenti la compagine dell'Associazione aventi diritto al voto, e precisamente:

\* Sigfrido Fenyès, Presidente, ed i consiglieri Francesco Steidl e Francesco Bellucci, nonché i signori Sergio Chiostrì, vice presidente, Stefano FiuZZi, direttore artistico, Rodolfo Alessandrini, tutti per delega per a Sigfrido Fenyès, Petra von Schwerin, Gabriella Rousseau e Adel Heid Rothenfluh, tutti per delega a Francesco Bellucci, Elisabetta Cocchi, Agnese Mazzei e Lionardo Lorenzo Ginori Lisci, tutti per delega a Francesco Steidl; tutte deleghe conservate agli atti dell'Associazione.

Del Consiglio Direttivo sono presenti il comparente (Presidente) ed i consiglieri Francesco Bellucci e Francesco Steidl.

Il Presidente dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita e, passando alla trattazione di quanto posto al quarto punto all'ordine del giorno, espone le motivazioni che rendono necessaria una revisione dello statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alla normativa di cui al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Precisa che l'adeguamento alle norme sopra citate comporterà, subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la modifica della denominazione in **"Accademia B. Cristofori – Amici del Forte-**

**Registrato a Firenze  
in data 08/06/2022  
al numero 24267/1T**

**piano Ente del Terzo Settore"**, ove il contesto lo richieda, l'Associazione potrà utilizzare la denominazione in forma abbreviata **"Accademia B. Cristofori – E.T.S."**.

Passa quindi ad illustrare dettagliatamente il nuovo testo di Statuto, chiedendo all'assemblea di approvarlo.

L'assemblea, dopo ampia discussione,

**delibera**

all'unanimità:

- di approvare il nuovo testo dello statuto associativo, così come illustrato dal Presidente, quale testo che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;
- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo Registro, e pertanto, di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione **"Accademia B. Cristofori – Amici del Fortepiano Ente del Terzo Settore"**;
- di autorizzare il Presidente ad apportare all'odierna delibera ed all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto, ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale;
- di delegare il Notaio Marcello Focosi a provvedere alla iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa alla parte dell'ordine del giorno della presente assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento del notaio verbalizzante alle ore diciotto.

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), il comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55, del Dlgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia, in pagine quattro oltre la presente di due fogli e da me letto, al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto.

F.to Sigfrido Fenyes

F.to Marcello Focosi Notaio

Sigillo

**Allegato "A" al Rep. n. 15652 Racc. n. 7708 del 23.05.2022**

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE  
"ACCADEMIA B. CRISTOFORI – AMICI DEL FORTEPIANO  
Ente del Terzo Settore"**

**Art. 1.** — L'Associazione culturale "Accademia B. Cristofori – Amici del Fortepiano Ente del Terzo Settore", è una libera associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli artt. 4 ss. – e in particolare degli artt. 20 ss. – del D.lgs. n. 117 del 2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS"), nonché dal presente Statuto. Ove il contesto lo richieda, l'Associazione può utilizzare la denominazione in forma abbreviata "Accademia Bartolomeo Cristofori –E.T.S.".

L'Associazione ha sede in Firenze, via di Camaldoli n. 7/r.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, CTS tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Con deliberazione del Consiglio direttivo l'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, salvo quanto di competenza dell'Assemblea per le modifiche statutarie che siano a tal fine richieste dagli organi competenti.

**Art. 2.** — Ai sensi dell'art. 4, comma 1, CTS, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. Più precisamente, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- la raccolta, il recupero e il restauro di strumenti musicali antichi, di pregio, valore artistico e storico; con particolare riguardo al fortepiano ed al pianoforte romantico;
- promozione di attività culturali, volte alla divulgazione, conoscenza e sviluppo della musica nella sua accezione più ampia, in riferimento alla ricchezza del patrimonio artistico, al fine di contribuire all'ampliamento della cultura musicale, necessaria alla migliore formazione intellettuale dell'individuo;
- l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni, materiale di vario genere di interesse culturale, sia a beneficio dei soci che di tutti gli interessati;
- la promozione e l'organizzazione di attività culturali che siano coerenti rispetto agli scopi dell'Associazione.

**Art. 3.** — Ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali quali concerti, lezioni-concerto, convegni, conferenze, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, e corsi di musica;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale, nonché di studi e ricerche.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 CTS, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Ai sensi degli artt. 17 ss. CTS, l'Associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari ed è tenu-

ta ad iscrivere in un apposito registro quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni di cui all'art. 17 CTS e come preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

**Art. 4.** — L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera alla costituzione dell'Associazione, intervenendo altresì alla firma dell'atto costitutivo dell'Associazione;

- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne divengano soci a norma del presente statuto e si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che, oltre a quanto previsto per i soci ordinari sostengono l'Associazione versando un contributo annuo straordinario determinato nel minimo dal Consiglio direttivo;

- soci sostenitori benemeriti: coloro i quali, persone, enti o istituzioni, a giudizio del Consiglio direttivo, diano contributi di particolare rilievo, determinanti per la vita dell'Associazione e che si protraggono per più anni;

- soci onorari: coloro che accettino di essere tali su invito del Consiglio direttivo, effettuato in considerazione del loro particolare prestigio culturale e delle funzioni esercitate, in particolare nel campo degli strumenti antichi e della musica, che li rendano idonei a contribuire con la loro testimonianza allo sviluppo dell'Associazione ed al perseguimento delle sue finalità. I soci onorari sono esonerati dall'obbligo del pagamento della quota associativa.

Tutte le categorie di soci hanno gli stessi diritti e doveri e godono di elettorato attivo e passivo.

Le quote o qualsiasi contributo associativo non sono trasmissibili – ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte – e non sono soggetti a rivalutazione.

**Art. 5.** — L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente.

Fino alla deliberazione di ammissione il richiedente è considerato associato provvisorio ma potrà comunque esercitare i diritti previsti dal presente statuto rispettandone i relativi obblighi.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'Associazione sarà definitiva dal momento in cui il richiedente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-

stanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

**Art. 6.** — Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti interni, nonché le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione. In caso di comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo potrà deliberare l'espulsione, a meno che non intenda previamente ricorrere alla sanzione del richiamo, in caso di comportamenti meno gravi.

**Art. 7.** — Tutti i soci hanno diritto di voto.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tuttavia, ogni associato può recedere in qualunque momento dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di tre mesi, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. inviata all'Organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

**Art. 8.** — Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi, lasciti, donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) da ogni altra entrata, anche connessa ad iniziative di carattere commerciale svolte in via occasionale, in coerenza con le finalità indicate nel presente Statuto e nel rispetto della natura non lucrativa dell'Associazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 CTS.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci fondatori, associati in genere, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi dell'Associazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

**Art. 9.** — L'anno finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere – con l'osservanza dell'art. 13 CTS e secondo i modelli predisposti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – il bilancio consuntivo da proporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ai limiti previsti dal

CTS, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto nel rispetto dell'art. 13 CTS e secondo i modelli predisposti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, secondo paragrafo, del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti (ove nominato) nonché ai membri del Consiglio direttivo rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio direttivo.

Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Controllo (ove nominato), dev'essere depositato presso il RUNTS, nei termini e modi di legge.

Ricorrendone i presupposti, l'Associazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 CTS che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente ai rimborsi spese regolarmente documentati di volontari e membri del Consiglio Direttivo (Presidente e Vice-presidente compresi) nonché eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri dell'Organo di Controllo (ove nominato).

**Art. 10.** — Oltre alle scritture contabili e al bilancio, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari (se presenti);
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo (ove nominato).

I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun Organo e possono essere consultati dai membri del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo (ove nominato).

Gli associati hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui al precedente articolo, facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo.

**Art. 11.** — Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Sindaco (o Revisore).

**Art. 12.** — L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel relativo libro. Il diritto di voto è esercitabile solo dai soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative prima dell'apertura dell'Assemblea. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

L'Assemblea nomina e revoca i componenti gli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale. L'Assemblea con le proprie

deliberazioni, indirizza l'attività del Consiglio direttivo, delibera altresì su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal Consiglio direttivo stesso. Approva le modifiche statutarie, incluse la trasformazione, la fusione e la scissione. In caso di scioglimento dell'Associazione delibera le modalità di liquidazione nei limiti e con le modalità di cui al successivo Art. 22 del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito ai soci con mezzi idonei a garantirne la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione.

L'Assemblea è riunita validamente con la presenza della maggioranza dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Ogni socio può delegarne un altro, con atto scritto, a rappresentarlo all'Assemblea. Ogni socio può rappresentare per delega ad un'Assemblea al massimo tre soci.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti. Per l'approvazione delle modifiche al presente statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un quinto degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale.

L'intervento in Assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

**Art. 13.** — Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di sette ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea fra i soci.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni o decesso di un componente del Consiglio direttivo in carica, l'Assemblea procede alla sostituzione nella prima seduta utile.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, il Vice Presidente. Nel caso in cui il Vice Presidente non venga eletto, ogni riferimento a tale organo nel presente Statuto dovrà ritenersi omissivo.

Il Consiglio direttivo:

a) delibera in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può delegare singoli consiglieri per il compimento di determinati atti;

b) stabilisce l'entità delle quote associative in relazione alle diverse categorie di soci;

c) delibera sulla ammissione di soci con la qualifica di soci ordinari, sostenitori, sostenitori benemeriti ed onorari;

d) delibera sull'ammissione dei nuovi soci, sulla cessazione del rapporto associativo e mantiene costantemente aggiornato l'elenco dei soci.

e) nomina il Direttore artistico fissandone i compensi.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso comunicato con

mezzi idonei a garantirne la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione.

Si riunisce validamente, con la maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

**Art. 14.** — Il Presidente del Consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione in tutti i rapporti verso i terzi ed in giudizio. Firma gli atti dell'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Promuove e coordina l'attività dell'Associazione.

**Art. 15.** — Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con lui nello svolgimento delle attività istituzionali.

**Art. 16.** — Il Comitato esecutivo è composto da cinque membri, eletti fra i componenti del Consiglio direttivo.

Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri. I membri del Comitato esecutivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino a quando rimane in carica il Consiglio direttivo del quale sono l'espressione. Ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio direttivo

**Art. 17.** — Il Comitato esecutivo è l'organo a cui sono delegati i poteri di ordinaria amministrazione. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente o da almeno tre dei suoi componenti, con richiesta motivata indicante l'ordine del giorno. Le riunioni del Comitato esecutivo possono tenersi in audio/video-conferenza, con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo.

I suoi compiti sono inoltre:

- predisporre gli atti e proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;
- proporre gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale che deve essere reso disponibile e consultabile dai soci presso la sede dell'Associazione.

**Art 18.** — Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, CTS, l'Associazione deve nominare un organo di controllo monocratico (c.d. Sindaco o Revisore).

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, il Sindaco esercita la revisione legale dei conti; in tale caso il medesimo è nominato tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica; la cessazione per scadenza

del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito. Il sindaco è in ogni caso, rieleggibile.

La nomina del Sindaco è riservata all'Assemblea

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso del Sindaco è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, il Sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, CTS, il Sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, il Sindaco può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

Il Sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Sindaco deve assistere alle assemblee ed alle adunanze del Consiglio direttivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, CTS, l'Associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'Assemblea.

**Art. 19.** — Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli eletti compete solo il rimborso delle spese relative all'esercizio delle loro funzioni, regolarmente documentate.

**Art. 20.** — L'Associazione si estingue:

- quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- quando tutti gli associati sono venuti a mancare;
- per deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- negli altri casi stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 49 CTS, la causa di estinzione o scioglimento dell'Associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11 ss. disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Pre-

sidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

**Art. 21.** — Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Art. 22.** — Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore nonché quelle del Codice Civile – in quanto compatibili – e le relative disposizioni di attuazione.

[illegible]